

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 5

L'art. 9 del d.l. n. 1/2012 ha abrogato tutte le tariffe professionali demandando alla contrattazione diretta tra professionista e cliente la determinazione del compenso; ciò nello spirito di pervenire ad una totale liberalizzazione del settore delle professioni ordinistiche che possa stimolare una maggiore concorrenza di mercato. Ferma restando l'abrogazione delle tariffe, è necessario superare la situazione di assoluta indeterminatezza in cui si sono venute a trovare le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, non dispongono più di riferimenti da utilizzare per stabilire l'importo da porre a base di gara. Tale indeterminatezza si sta rilevando infatti foriera di conseguenze negative sia in termini di qualità delle prestazioni che di limitazione della concorrenza sul mercato. Inoltre, sempre nell'ambito degli appalti pubblici relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, ci si trova nell'impossibilità di procedere alla individuazione delle prestazioni, anche ai fini della richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara da dimostrare da parte dei professionisti, tenuto conto che la classificazione sulla base della quale venivano individuate le prestazioni professionali erano contenute nell'art. 14 della legge 143/49, oggi abrogato. La situazione di incertezza sopra descritta ha già richiesto l'intervento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente istituito, ha fornito delle prime indicazioni con la deliberazione n. 59 del 3 maggio 2012. Ciò premesso, con la disposizione proposta si prevede che i parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante previsto al comma 2 dell'articolo 9 per la liquidazione dei compensi giudiziali siano utilizzati nell'ambito dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e architettura, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, prevedendo altresì che il medesimo decreto definisca anche la classificazione delle prestazioni per individuare la prestazione professionale. Per evitare che si pervenga a importi da porre a base di gara più elevati rispetto a quelli precedentemente stabiliti sulla base delle tariffe professionali, a fini di contenimento della spesa pubblica, è introdotto un limite massimo, corrispondente all'importo derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.

Inoltre per assicurare la continuità dell'azione amministrativa è previsto che nelle more dell'emanazione del decreto continuino ad applicarsi, come criteri o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base di gara, le tariffe professionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge e, per la qualificazione dei progettisti, la classificazione contenuta nell'art. 14 della legge 143/49.